



COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1- Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF., così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n.360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.191, e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, commi 142 e 143, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui agli articoli precedenti è stabilita una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad € 10.000,00 (Euro diecimila).

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Artico 5 – Rinvio a disposizioni di Legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia